

Reg. (CEE) 13 dicembre 1990, n. 3677/90 (1)

Regolamento del Consiglio

recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (2).

(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 20 dicembre 1990, n. L 357. Entrato in vigore il 1° gennaio 1991.

(2) Il presente regolamento è stato abrogato dall'articolo 34 del regolamento (CE) n. 111/2005, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

[Il Consiglio delle Comunità europee, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che il 19 dicembre 1988 è stata adottata a Vienna la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope in appresso denominata "convenzione delle Nazioni Unite"; che questa rientra nel quadro delle iniziative a livello mondiale della lotta contro la droga; che la Comunità ha partecipato ai negoziati della convenzione dimostrando la volontà politica di agire, nei limiti delle sue competenze; considerando che l'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite riguarda il commercio dei precursori, ovvero delle sostanze frequentemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope; che l'attuazione di detto articolo rappresenta un contributo da parte dei paesi industrializzati allo sforzo richiesto loro dai paesi produttori di droga, generalmente molto più poveri; che le disposizioni concernenti il commercio di detti precursori incidono sulle norme comunitarie in materia doganale; che, su tale base, la convenzione delle Nazioni Unite è stata firmata a nome della Comunità l'8 giugno 1989; che, su tale base, il 22 ottobre 1990 il Consiglio ha deciso di concludere la convenzione; che è pertanto opportuno, onde concretare questa volontà politica, stabilire norme comunitarie relative al commercio tra la Comunità e i paesi terzi; considerando che le disposizioni dell'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite sono basate su un sistema di controllo del commercio delle sostanze in parola; che questo commercio è per lo più del tutto lecito; che la documentazione e l'eventuale etichettatura, in relazione alle spedizioni di dette sostanze, devono essere sufficientemente chiare; che, oltre a fornire alle autorità competenti i necessari mezzi di azione, è anche necessario predisporre, nello spirito della convenzione, meccanismi impostati su una stretta collaborazione con gli operatori economici interessati, nonché sulla messa a punto di metodi di raccolta di informazioni; considerando che un sistema di notifica preventiva delle spedizioni di determinate sostanze che preveda, a determinate condizioni, il divieto di effettuare le operazioni in parola appare il più consono alla situazione; che in vari paesi sono stati già ottenuti risultati positivi che depongono a favore di questa scelta; considerando che le autorità competenti degli Stati membri devono disporre di mezzi di azioni analoghi; che è pertanto indispensabile stabilire, a livello comunitario, obiettivi comuni in materia; che questo aspetto è fondamentale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno e al fine di assicurare un'applicazione omogenea delle norme dettate; che è altresì importante, in questo contesto, che ciascuno Stato membro preveda sanzioni sufficientemente dissuasive; considerando che è necessario prevedere l'istituzione di meccanismi di cooperazione amministrativa tanto all'interno della Comunità quanto con i paesi terzi che sono anch'essi parti contraenti della convenzione; che, a questo proposito, per quanto riguarda le competenti autorità della Comunità, è opportuno ispirarsi al regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola, modificato dal regolamento (CEE) n. 945/87; che occorre prestare particolare attenzione alla natura riservata delle informazioni ricevute o trasmesse; considerando che nello spirito della convenzione delle Nazioni Unite la Comunità deve contribuire agli sforzi compiuti dai paesi produttori per combattere il traffico della droga; che in questo contesto occorre prevedere meccanismi particolari per assicurare il controllo dei prodotti riportati nella tabella II

dell'allegato che siano oggetto di scambi con detti paesi, benché sia accertato che in generale tali prodotti danno luogo a un importante commercio lecito; che deve essere ricercata la collaborazione dei paesi in questione onde assicurare un miglior controllo degli scambi in questione; considerando che, per esaminare gli eventuali problemi riguardanti l'applicazione del presente regolamento e favorire l'attuazione e lo sviluppo di una collaborazione amministrativa in materia, è opportuno prevedere che la Commissione organizzi riunioni specifiche; ha adottato il presente regolamento:] (3)

(3) Abrogata dall'articolo 34 del regolamento (CE) n. 111/2005, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1

[1. Il presente regolamento determina le misure da adottare per controllare il commercio tra la Comunità e i paesi terzi di sostanze frequentemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, per evitarne la diversione.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "sostanze classificate": le sostanze elencate in allegato, inclusi i miscugli e i prodotti naturali contenenti tali sostanze. Sono esclusi i medicinali, i preparati farmaceutici, i miscugli, i prodotti naturali e gli altri preparati contenenti sostanze classificate, composti in maniera tale da impedire un'utilizzazione o un recupero agevoli delle sostanze in questione, con metodi di facile applicazione o economicamente efficienti (4);

b) "importazione": l'introduzione materiale di sostanze classificate nel territorio doganale della Comunità;

c) "esportazione": l'uscita materiale di sostanze classificate dal territorio doganale della Comunità oggetto di una dichiarazione doganale di esportazione;

d) "transito": il trasporto di sostanze classificate tra paesi terzi, attraverso il territorio doganale della Comunità, nonché qualsiasi trasbordo effettuato su tale territorio;

e) "operatore": una persona fisica o giuridica che operi a livello di fabbricazione, produzione, commercio o distribuzione nella Comunità di sostanze classificate oppure che prenda parte ad altre attività connesse, quali importazione, esportazione, transito, intermediazione e lavorazione delle sostanze classificate. Questa definizione include segnatamente le persone che esercitano, in quanto attività non salariata, la professione consistente nel fare dichiarazioni in dogana sia a titolo principale, sia a titolo accessorio rispetto a un'altra attività;

f) "destinatario finale": persona fisica o giuridica alla quale vengono consegnate nel paese di destinazione le sostanze classificate. Tale persona può essere diversa dall'utilizzatore finale (5);

g) "organo internazionale di controllo degli stupefacenti": l'organo istituito dalla convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata dal protocollo del 1972 (6).] (7).

(4) Lettera sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1116/2001 così come rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto 2001, n. L 215.

(5) Lettera così sostituita dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 900/92. L'ex lettera f) è diventata la lettera g).

(6) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 900/92 stabilisce che l'ex lettera f) del presente regolamento diventi la lettera g).

(7) Abrogato dall'articolo 34 del regolamento (CE) n. 111/2005, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

TITOLO II
Controllo del commercio

Articolo 2

Documentazione, registrazione e etichettatura.

[L'importazione, l'esportazione e il transito di sostanze classificate sono soggetti ai seguenti obblighi:

1) Tutte le operazioni di importazione, esportazione e transito debbono essere adeguatamente documentate. In particolare, i documenti commerciali quali fatture, manifesti di carico, documenti doganali, documenti di trasporto e altri documenti di spedizione devono contenere informazioni sufficienti che consentano di identificare con certezza quanto segue:

- il nome della sostanza classificata, come indicato nell'allegato;
- il quantitativo e il peso della sostanza classificata e, qualora essa sia costituita da un miscuglio, il quantitativo e il peso del miscuglio nonché il quantitativo e il peso o la percentuale della o delle sostanze menzionate nell'allegato contenute nel miscuglio (8),
- il nome e l'indirizzo dell'esportatore, dell'importatore, del distributore e, a norma degli articoli 4, 4 bis, 5 e 5 bis, del destinatario finale (9).

2) Qualora gli operatori appongano etichette su sostanze classificate che costituiscono oggetto di operazioni di importazione, di esportazione o di transito, per quanto riguarda il tipo di prodotto o la denominazione commerciale, le etichette stesse devono menzionare il nome di tali sostanze come indicato in allegato.

3) Gli operatori che prendono parte ad operazioni di importazione, esportazione o transito di sostanze classificate conservano registri particolareggiati in relazione a tali attività.

4) I documenti ed i registri di cui ai punti 1) e 3) sono conservati per un periodo di tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale si sono svolte le operazioni specificate al punto 1), e vengono messi immediatamente a disposizione delle autorità competenti, su loro richiesta, per un eventuale controllo (10).] (11).

(8) Trattino così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 900/92.

(9) Trattino inizialmente sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 900/92 e ora così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 988/2002.

(10) Punto così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 900/92.

(11) Abrogato dall'articolo 34 del regolamento (CE) n. 111/2005, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Articolo 2 bis

Licenza e registrazione degli operatori.

[1. Gli operatori, eccetto gli spedizionieri doganali, i depositari e i vettori che agiscono unicamente in tale

qualità, operanti nei settori dell'importazione, esportazione o transito di sostanze classificate figuranti nella categoria 1 dell'allegato, devono essere titolari di una licenza rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti per potere esercitare la propria attività. Nel valutare se rilasciare la licenza, l'autorità competente prende in considerazione la competenza e l'integrità del richiedente.

La licenza può essere sospesa o ritirata dalle autorità competenti se esistono fondati motivi per ritenere che il titolare non sia più degno di esserne il titolare o che non siano più soddisfatte le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

2. Gli operatori, eccetto gli spedizionieri doganali, i depositari e i vettori che agiscono unicamente in tale qualità, operanti nei settori dell'importazione, esportazione o transito di sostanze classificate figuranti nella categoria 2 o nel settore dell'esportazione di sostanze classificate figuranti nella categoria 3 dell'allegato sono tenuti a dichiarare ed a aggiornare presso le autorità competenti gli indirizzi dei locali in cui producono dette sostanze o a partire da cui le commercializzano.

Tuttavia questo obbligo non riguarda gli operatori nei settori dell'esportazione di piccoli quantitativi di sostanze classificate figuranti nella categoria 3 o dell'esportazione di miscugli contenenti sostanze classificate figuranti nella categoria 3, identificati a tale scopo.

3. Gli Stati membri stabiliscono la procedura per il rilascio delle licenze compresa l'eventuale esigenza di condizioni specifiche cui possono essere soggette, come la fissazione della durata di validità e la riscossione di un diritto per il loro rilascio.] (12).

(12) Articolo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 900/92 e successivamente abrogato dall'articolo 34 del regolamento (CE) n. 111/2005, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Articolo 3

Cooperazione.

[Gli Stati membri prendono le misure necessarie per realizzare una stretta collaborazione tra le autorità competenti e gli operatori affinché questi ultimi:

- notifichino immediatamente alle autorità competenti tutte le circostanze, quali ordinativi e transazioni insoliti di sostanze classificate, che indichino la possibilità che le sostanze in questione, destinate all'importazione, all'esportazione o al transito costituiscano oggetto di diversione per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope,

- forniscano alle autorità competenti le informazioni di carattere globale che dette autorità possono loro richiedere in merito alle loro operazioni di esportazione delle sostanze classificate.] (13).

(13) Articolo inizialmente così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 900/92 e successivamente abrogato dall'articolo 34 del regolamento (CE) n. 111/2005, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Articolo 3 bis

Linee guida.

[1. Per agevolare la cooperazione tra le autorità degli Stati membri e l'industria chimica, in particolare per le sostanze non classificate che vengono comunemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, la Commissione elabora, seguendo la procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, linee direttrici intese a coadiuvare l'industria chimica.

2. Le linee direttrici forniscono in particolare:

- a) informazioni relative ai mezzi utilizzabili per riconoscere e segnalare le operazioni sospette;
- b) un elenco regolarmente aggiornato delle sostanze non classificate che vengono comunemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, in modo da consentire all'industria di sorvegliare spontaneamente il commercio di tali sostanze;
- c) altre informazioni eventualmente ritenute utili.

3. Gli Stati membri provvedono a che le linee direttrici e l'elenco di cui al paragrafo 2, lettera b), siano regolarmente diffusi nel modo ritenuto appropriato dalle autorità competenti ed in conformità agli obiettivi delle linee direttrici stesse.] (14).

(14) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1116/2001 così come rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto 2001, n. L 215 e successivamente abrogato dall'articolo 34 del regolamento (CE) n. 111/2005, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Articolo 4

Notificazione preventiva all'esportazione. Sostanze classificate della categoria 1 dell'allegato.

[1. L'esportazione di sostanze classificate della categoria 1 dell'allegato è preceduta da una notificazione preventiva all'esportazione, trasmessa al paese di destinazione secondo le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 10, della convenzione delle Nazioni unite del 19 dicembre 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, in seguito denominata "convenzione delle Nazioni unite", e della risoluzione n. 20/4 della sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni unite sulle droghe del 1998.

Il paese di destinazione risponde entro il termine di quindici giorni lavorativi che gli viene indicato, alla cui scadenza l'esportazione è autorizzata, salvo ricevimento di informazioni contrarie, dalle autorità competenti dello Stato membro di esportazione.

2. Prima di ogni esportazione di sostanze classificate verso il paese di destinazione, le autorità competenti dello Stato membro interessato forniscono le informazioni di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, alle autorità competenti di tale paese.

L'autorità che fornisce tali informazioni esige dall'autorità del paese terzo che le riceve di preservare la natura riservata di qualsiasi segreto industriale, economico, commerciale o professionale o di qualsiasi elemento riguardante un procedimento commerciale ivi contenuti.] (15).

(15) Articolo inizialmente sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 900/92. Successivamente l'ex articolo 4 è stato sostituito dai presenti articoli 4 e 4 bis, in base a quanto disposto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 988/2002. Da ultimo il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 34 del regolamento (CE) n. 111/2005, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Articolo 4 bis

Autorizzazione di esportazione. Sostanze classificate della categoria 1 dell'allegato.

[1. L'esportazione delle sostanze classificate della categoria 1 dell'allegato è subordinata ad un'autorizzazione di esportazione rilasciata per ciascuna operazione dalle autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione di esportazione secondo le disposizioni in vigore.

2. Le richieste di autorizzazione all'esportazione di cui al paragrafo 1 contengono le informazioni seguenti:

a) nome e indirizzo dell'esportatore e dell'importatore nel paese terzo e nome e indirizzo di altri eventuali operatori che prendono parte all'operazione di esportazione o alla spedizione, nonché del destinatario finale;

b) nome della sostanza classificata come indicato nella categoria 1 dell'allegato;

c) quantitativo e peso della sostanza classificata e, qualora essa sia costituita da un miscuglio, quantitativo e peso del miscuglio nonché quantitativo e peso o percentuale della o delle sostanze menzionate nell'allegato contenute nel miscuglio;

d) dati relativi al trasporto, in particolare la data di spedizione prevista, il modo di trasporto, la designazione dell'ufficio doganale presso il quale dev'essere presentata la dichiarazione in dogana e, ove tali dati siano disponibili in questa fase, l'identificazione del mezzo di trasporto, l'itinerario, il previsto punto di uscita dal territorio doganale della Comunità e quello di entrata nel paese importatore.

Nei casi di cui al paragrafo 9, l'autorizzazione di importazione rilasciata dal paese di destinazione dev'essere allegata alla richiesta.

3. La decisione in merito alla richiesta in oggetto viene assunta entro quindici giorni lavorativi, non appena le autorità competenti ritengano completo il fascicolo. Tale termine è prorogato qualora, nei casi di cui al paragrafo 9, le autorità competenti debbano compiere ulteriori indagini per accertarsi che l'importazione delle sostanze sia stata debitamente autorizzata.

4. Fatta salva l'eventuale attuazione di misure di tipo repressivo, l'autorizzazione di esportazione di cui al paragrafo 1 è rifiutata qualora:

a) esistano ragionevoli motivi di sospettare che le informazioni fornite a norma del paragrafo 2 siano false o inesatte;

b) nei casi di cui al paragrafo 9, sia dimostrato che l'importazione delle sostanze classificate non è stata debitamente autorizzata dalle autorità competenti del paese di destinazione;

c) esistano ragionevoli motivi di sospettare che tali sostanze siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

5. Qualora nella richiesta di cui al paragrafo 2 non siano state fornite le informazioni sull'itinerario e sul mezzo di trasporto, l'autorizzazione di esportazione precisa che l'operatore deve fornire tali elementi alle autorità doganali o a qualsivoglia altra autorità competente presso il punto di uscita dal territorio doganale della Comunità, prima della partenza fisica della spedizione. In questo caso, l'autorizzazione di esportazione dev'essere indicata di conseguenza al rilascio della medesima.

6. In ogni caso, l'autorizzazione di esportazione dev'essere presentata all'esame delle autorità doganali all'atto della presentazione della dichiarazione in dogana di esportazione. Una copia dell'autorizzazione deve accompagnare inoltre la spedizione fino all'ufficio doganale presso il punto di uscita delle sostanze classificate dal territorio doganale della Comunità. Tale ufficio completa, se del caso, l'autorizzazione aggiungendo le informazioni di cui al paragrafo 5 e qualsiasi altra informazione giudicata necessaria, e vi appone la propria stampigliatura prima di restituirla all'autorità che l'ha rilasciata.

7. Il rilascio di un'autorizzazione di esportazione non esonera il titolare dall'eventuale responsabilità amministrativa o di altro genere.

8. L'autorizzazione di esportazione può essere sospesa o revocata dalle autorità competenti qualora vi

siano fondati motivi per ritenere che le sostanze classificate rischino d'essere destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

9. Quando in forza di un accordo tra la Comunità e un paese terzo, le esportazioni sono autorizzate solo se le autorità competenti di tale paese hanno rilasciato un'autorizzazione di importazione per le sostanze in questione, la Commissione comunica alle autorità competenti degli Stati membri il nome e l'indirizzo dell'autorità competente del paese terzo nonché tutte le informazioni pratiche ottenute dal paese in questione.

Le autorità competenti degli Stati membri si accertano che ogni importazione sia stata debitamente autorizzata, se del caso chiedendone conferma all'autorità competente del paese terzo.] (16).

(16) L'ex articolo 4 è stato sostituito dai presenti articoli 4 e 4 bis, in base a quanto disposto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 988/2002. Da ultimo il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 34 del regolamento (CE) n. 111/2005, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Articolo 5

Condizioni specifiche per l'esportazione. Sostanze classificate figuranti nella categoria 2 dell'allegato.

[1. L'esportazione delle sostanze classificate figuranti nella categoria 2 dell'allegato è subordinata all'autorizzazione rilasciata, in conformità dei paragrafi 2 e 3, dalle autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione di esportazione in dogana in conformità delle disposizioni in vigore.

2. Le disposizioni degli articoli 4 e 4 bis si applicano in quanto compatibili alle esportazioni di cui al paragrafo 1 quando risulti che queste ultime sono destinate, direttamente o indirettamente, a un paese terzo che si riconosce essere coinvolto nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope a partire dalle precitate sostanze classificate. Il suddetto riconoscimento può aver luogo in particolare sulla base di una domanda motivata trasmessa alla Commissione dal paese terzo interessato.

Le disposizioni dell'articolo 4 bis si applicano anche in tutti i casi in cui un'autorizzazione individuale aperta non possa essere rilasciata a norma del paragrafo 3 (17).

3. In tutti gli altri casi, l'esportazione di sostanze classificate figuranti nella categoria 2 può, su richiesta degli operatori interessati, essere autorizzata globalmente mediante il rilascio di un'autorizzazione individuale aperta. Per deciderne il rilascio, si considerano la competenza e l'integrità del richiedente nonché la natura, il volume e la struttura della sua attività per quanto riguarda dette sostanze. In tali casi, il titolare dell'autorizzazione deve menzionare nella dichiarazione di esportazione in dogana un riferimento all'autorizzazione.

Il titolare di tale autorizzazione presenta relazioni di carattere globale, nella forma stabilita dall'autorità competente, sulle esportazioni effettuate in base all'autorizzazione.

L'autorizzazione individuale aperta può essere sospesa o revocata se esistono fondati motivi per ritenere che il titolare non sia più in possesso dei requisiti di idoneità e rispettabilità necessari per essere titolare dell'autorizzazione o che non siano più soddisfatte le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.] (18).

(17) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 988/2002.

(18) Articolo inizialmente così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 900/92 e successivamente abrogato dall'articolo 34 del regolamento (CE) n. 111/2005, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Articolo 5 bis

Condizioni specifiche per l'esportazione. Sostanze classificate figuranti nella categoria 3 dell'allegato.

[1. In tutti i casi in cui l'esportazione delle sostanze classificate figuranti nella categoria 3 dell'allegato è destinata, direttamente o indirettamente, ad un paese terzo:

a) con cui la Comunità abbia concluso un accordo secondo cui l'esportazione dalla Comunità in detto paese può essere autorizzata solo a condizione che le autorità competenti del paese abbiano rilasciato un'autorizzazione di importazione per la spedizione in questione, o

b) che sia stato riconosciuto come un paese coinvolto nella fabbricazione illecita di eroina o di cocaina nel suo territorio o quale paese sensibile per quanto riguarda la possibile diversione di dette sostanze detta esportazione è subordinata all'autorizzazione rilasciata, in conformità dei paragrafi 2 e 3, dalle autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione di esportazione in dogana in conformità delle disposizioni in vigore.

2. Le disposizioni degli articoli 4 e 4 bis si applicano in quanto compatibili alle esportazioni delle sostanze di cui al paragrafo 1 in tutti i casi in cui accordi specifici conclusi con i paesi terzi interessati prevedano per ciascuna operazione il rilascio di autorizzazioni di esportazione e la notificazione preventiva all'esportazione.

Le disposizioni dell'articolo 4 bis si applicano anche qualora un'autorizzazione individuale aperta non possa essere rilasciata a norma del paragrafo 3 (19).

3. Se le circostanze lo giustificano, l'esportazione delle sostanze classificate figuranti nella categoria 3 dell'allegato può essere autorizzata globalmente con il rilascio di un'autorizzazione individuale aperta. La decisione di rilasciare, sospendere o revocare tali autorizzazioni viene presa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, mutatis mutandis.

Inoltre il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, a fini di controllo, all'obbligo per il titolare di tenere a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro esportatore, se del caso e per ogni esportazione, l'autorizzazione di importazione rilasciata dalle autorità del paese terzo. In caso di dubbi le autorità competenti dello Stato membro di esportazione possono contattare le autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione d'importazione.] (20).

(19) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 988/2002.

(20) Articolo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 900/92 e successivamente abrogato dall'articolo 34 del regolamento (CE) n. 111/2005, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

TITOLO III Misure di controllo

Articolo 6

Poteri delle autorità competenti.

[1. Per garantire la corretta applicazione dell'articolo 2 e degli articoli 4, 4 bis, 5 e 5 bis, gli Stati membri adottano, secondo il proprio diritto interno, i provvedimenti necessari per consentire alle autorità competenti:

- a) di ottenere informazioni su qualsiasi ordinativo od operazione riguardante sostanze classificate;
- b) di avere accesso ai locali professionali degli operatori al fine di raccogliere prove di irregolarità (21).

2. Salvo il disposto degli articoli 4, 4 bis, 5 e 5 bis e del paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti di ciascuno Stato membro possono vietare l'introduzione di sostanze classificate nel territorio doganale della Comunità, o la loro uscita da tale territorio, se esistono fondati motivi per sospettare che tali sostanze siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (22).

3. Per prevenire i rischi specifici di diversione in zone franche, nonché in altre aree sensibili, come i depositi doganali, gli Stati membri accertano che i controlli effettuati sulle attività svolte in queste aree siano efficaci in ciascuna fase delle operazioni e altrettanto rigorosi quanto quelli svolti in altre parti del territorio doganale.] (23).

(21) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 988/2002.

(22) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 988/2002.

(23) Articolo inizialmente così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 900/92 e successivamente abrogato dall'articolo 34 del regolamento (CE) n. 111/2005, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

TITOLO IV Cooperazione amministrativa

Articolo 7

[Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e fatto salvo l'articolo 10, si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1468/81, segnatamente le disposizioni in materia di riservatezza delle informazioni. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione il nome delle autorità competenti incaricate di svolgere le funzioni di corrispondenti, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1468/81.] (24).

(24) Abrogato dall'articolo 34 del regolamento (CE) n. 111/2005, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

TITOLO V Disposizioni finali

Articolo 8

[Ciascuno Stato membro decide le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere sufficientemente dissuasive da indurre al rispetto di tali disposizioni.] (25).

(25) Abrogato dall'articolo 34 del regolamento (CE) n. 111/2005, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Articolo 9

[1. Per consentire di adattare, se necessario, il dispositivo di controllo del commercio delle sostanze classificate tra la Comunità e i paesi terzi, le autorità competenti di ciascuno Stato membro comunicano annualmente alla Commissione tutte le informazioni pertinenti sull'applicazione delle misure di controllo previste dal presente regolamento, in particolare per quanto concerne le sostanze utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope nonché i metodi di diversione e di fabbricazione illecita.

2. La Commissione, in base alle comunicazioni di cui al paragrafo 1, predispone, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 12 della convenzione delle Nazioni Unite e in consultazione con gli Stati membri, una relazione annuale da presentare all'organo internazionale di controllo degli stupefacenti.] (26).

(26) Abrogato dall'articolo 34 del regolamento (CE) n. 111/2005, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Articolo 9 bis

[Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento relativamente alle materie qui di seguito elencate sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2:

- a) la determinazione dei quantitativi delle sostanze classificate nella categoria 3 e dei miscugli contenenti sostanze classificate nella categoria 3, ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, secondo comma;
- b) la determinazione dei paesi e delle sostanze, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2;
- c) l'adozione delle condizioni per l'autorizzazione d'esportazione ai sensi dell'articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera b), in assenza di accordi con il paese terzo di cui trattasi;
- d) l'adozione del modello di formulario d'autorizzazione d'esportazione, di cui all'articolo 4, nonché delle modalità di utilizzazione dello stesso formulario e di quelle relative all'attuazione del sistema di autorizzazioni individuali aperte, di cui agli articoli 5 e 5 bis;
- e) la modifica dell'allegato del presente regolamento, qualora risultino modificate le tabelle dell'allegato della convenzione delle Nazioni Unite.] (27).

(27) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1116/2001 così come rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto 2001, n. L 215 e successivamente abrogato dall'articolo 34 del regolamento (CE) n. 111/2005, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Articolo 10

[1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.] (28).

(28) Articolo inizialmente sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 900/92, successivamente così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1116/2001 così come rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto 2001, n. L 215 e da ultimo abrogato dall'articolo 34 del regolamento (CE) n. 111/2005, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Articolo 11

[Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate in conformità del presente regolamento.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.] (29).

(29) Abrogato dall'articolo 34 del regolamento (CE) n. 111/2005, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Articolo 11 bis

[La Commissione è autorizzata a prendere posizione a nome della Comunità a favore delle modifiche delle tabelle I e II dell'allegato della convenzione delle Nazioni Unite conformi all'allegato del presente regolamento.] (30).

(30) Articolo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 900/92 e successivamente abrogato dall'articolo 34 del regolamento (CE) n. 111/2005, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Articolo 12

[Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1991.] (31).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1990.

per il Consiglio
il Presidente
P. Romita

(31) Abrogato dall'articolo 34 del regolamento (CE) n. 111/2005, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

Allegato (32)

CATEGORIA 1

Sostanza	Denominazione NC (se differente)	Codice NC [1]
1-fenil-2-propanone	Fenilacetone	2914 31 00
Acido N-acetilantrenilico	Acido 2-acetammidobenzoico	2924 23 00
Isosafrolo (cis + trans)		2932 91 00
3,4-Metilenodiossifenil 2-propanone	1-(1,3-Benzodioxol-5-il)2 propanone	2932 92 00
Piperonale		2932 93 00
Safrolo		2932 94 00
Efedrina		2939 41 00
Pseudoefedrina		2939 42 00
Norefedrina		ex 2939 49 00
Ergometrina		2939 61 00

Ergotamina	2939 62 00
Acido lisergico	2939 63 00

I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

[1] G.U.C.E. 23 ottobre 2001, n. L 279.

CATEGORIA 2

Sostanza	Denominazione NC (se differente)	Codice NC [1]
Permanganato di potassio		2841 61 00
Anidride acetica		2915 24 00
Acido fenilacetico		2916 34 00
Acido antranilico		2922 43 00
Piperidina		2933 32 00

I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

[1] G.U.C.E. 23 ottobre 2001, n. L 279.

CATEGORIA 3

Sostanza	Denominazione NC (se differente)	Codice NC [1]
Acido cloridrico	Cloruro di idrogeno	2806 10 00

Acido solforico		2807 00 10
Toluene [*]		2902 30 00
Etere etilico [*]	Ossido di dietile	2909 11 00
Acetone [*]		2914 11 00
Metiletilchetone (MEK) [*]	Butanone	2914 12 00

[*] I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

[1] G.U.C.E. 23 ottobre 2001, n. L 279.

(32) Allegato inizialmente sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 900/92, successivamente sostituito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3769/92 e dall'allegato del regolamento (CE) n. 260/2001 a decorrere dal 1° marzo 2001, così sostituito dall'allegato 1 del regolamento (CE) n. 1232/2002, con decorrenza indicata all'articolo 3 di quest'ultimo regolamento e, da ultimo, abrogato dall'articolo 34 del regolamento (CE) n. 111/2005, con decorrenza indicata nello stesso articolo.